

# STUDIO MENGUCCI

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario  
Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato  
Dottore Ragioniere Commercialista  
Consulente del Lavoro  
Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista  
Consulente del Lavoro  
Revisore Legale

Roma, 09/04/2020

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Lavoro  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*  
Prot. N. 178/L/2020

### OGGETTO: ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI – REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa in merito a quali siano i requisiti per poter richiedere l'assegno di maternità, alle modalità di presentazione della domanda e a quanto ammonta il beneficio.

L'**assegno di maternità** è un **contributo economico** previsto dall'[art. 66 della legge 448/98](#), successivamente integrato dall'[art. 74 del D.lgs. 151/2001](#). A partire dal 1° gennaio 2015, infine, con la pubblicazione del [DPCM n. 159/2013](#) viene stabilito che le soglie utili a verificare il diritto all'assegno devono basarsi sull'indicatore **ISEE** e non più all'ISE.

L'assegno viene erogato dall'**INPS**, ma la domanda deve essere presentata al **Comune di residenza della madre** entro sei mesi dalla data del parto, o da quando il bambino adottato o ricevuto in affidamento preadottivo ha fatto ingresso nella famiglia anagrafica.

## Requisiti

- Avere residenza nel territorio dello Stato italiano al momento dell'evento (nascita o ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo);
- Non beneficiare di indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali);
- Non beneficiare di alcun trattamento economico da parte del datore di lavoro (retribuzione) per il periodo di maternità;
- Avere un valore ISEE non superiore a 17.416,66 euro.

La madre richiedente deve inoltre essere alternativamente:

- cittadina italiana o comunitaria;
- cittadina di paese terzo se:
  - titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  - familiare di cittadino italiano, dell'UE o di soggiornante di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno Stato membro, e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  - rifugiata politica;
  - apolide;
  - titolare della protezione sussidiaria;
  - ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri;
  - titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal [D.lgs. 40/2014](#);
  - cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia.
  -

## Presentazione della domanda

Come già anticipato, la domanda deve essere presentata esclusivamente dalla madre al **Comune di residenza** fatta eccezione per particolari casistiche:

- **decesso della madre del neonato** (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo): la domanda viene presentata dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- **madre minorenni o incapace di agire**: la domanda viene presentata dal padre maggiorenne a condizione che:
  - la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto;

- il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.

Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;

- **affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre:** il beneficio viene richiesto dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva);
- **minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori:** la domanda viene presentata dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica;
- **separazione legale tra i coniugi,** dall'adottante o dall'affidatario preadottivo: il beneficio è richiesto da colui che ha il minore nella propria famiglia anagrafica a condizione che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- **adozione speciale di cui all'[art 44, comma 3, legge 184/1983](#):** la domanda va presentata dall'adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi.

Anche in questi casi, l'assegno spetta sempre a condizione che **il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia.**

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento e lo comunica al richiedente.

In caso di esito positivo, la richiesta viene trasmessa all'INPS che provvederà al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario comunicato compilando il Modello SR163.

**Attenzione:** con [circolare n. 48 del 29.03.2020](#) l'INPS ha eliminato la necessità di compilazione del modello SR163.

A partire dunque **dal 10 aprile 2020 non è più prevista la compilazione e trasmissione del modello SR163**, né Poste Italiane e gli Istituti di credito saranno più tenuti alla sua validazione.

## Importo del beneficio

L'importo dell'assegno, se spettante in misura intera, è pari 1.740,60 euro corrispondenti a 348,12 euro per 5 mensilità.

Il diritto di accesso al beneficio e l'importo spettante vengono determinati sulla base del **valore ISEE**, che non deve essere superiore a 15.416,66 euro.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci